

## Il neo-introdotta art. 628 bis c.p.p.: tradizione ed innovazione

*The new Article 628 bis of the Code of Criminal Procedure: tradition and innovation*

Elisa Tognana Cecchetti

Dottoressa in Giurisprudenza

Sommario: 1. La giurisdizione della Corte E.D.U. – 1.1 Proposte di legge per dare esecuzione alle sentenze sovranazionali – 1.2 Interventi pretori – 1.3 Revisione europea – 2. La nuova impugnazione straordinaria – 2.1 Soggetti legittimati – 2.2 Forma, termini e procedimento – 2.3 La sospensione dell'esecuzione della pena – 2.4 Diritto transitorio – 2.5 Prospettive di applicazione del Protocollo 16 C.E.D.U.

### ABSTRACT

Il Decreto Legislativo 150/2022 ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 628 bis, il quale si pone quale soluzione all'annosa questione relativa all'esecuzione delle sentenze definitive della Corte EDU. Il contributo si prefigge lo scopo di esaminare il nuovo istituto ripercorrendo le proposte normative, gli strumenti pretori elaborati fino alla revisione europea. Si valuta, infine, quali potrebbero essere le modifiche derivanti dalla ratifica del Protocollo n. 16 della C.E.D.U.

\*\*\*

The Legislative Decree 150/2022 implementation of enabling law introduced article 628 bis into the Code of Criminal Procedure, which is a solution to the long-standing issue relating to the execution of final judgments of the ECtHR. The aim of this paper is to examine the new institute by retracing the legislative proposals, the praetor instruments developed up to the European revision. Finally, the changes resulting from the ratification of Protocol No. 16 of the ECtHR are evaluated.

### 1 La giurisdizione della Corte E.D.U.

Il legislatore delegato, con il recente D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150<sup>1</sup>, affronta l'annosa questione relativa all'esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, e in particolare, l'art. 36<sup>2</sup> del provvedimento richiamato prevede l'inserimento nel Libro IX nel codice di procedura penale dell'art. 628 bis, rubricato "*Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali*".

---

<sup>1</sup> In attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", in *G.U., Serie generale*, n. 245, 19 ottobre 2022, *Suppl.*

La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali è una norma pattizia<sup>3</sup> che stabilisce obblighi per gli Stati

---

*straord.* n. 5, p. 342; cfr. art 1, comma 13, lett. o) della legge delega cit., in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) «introdurre un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio»; per un esame della Legge delega v., tra gli altri, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 02 novembre 2022, G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 15 ottobre 2021. Sulla scelta dello strumento della legge delega cfr. R.M. GERACI, *Un'attesa lunga vent'anni, il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Proc. Pen giust.* 2022, p. 189, nota 5, la «delicatezza dell'intervento, avente ad oggetto materie assistite da riserva di legge, piuttosto che quello della legge delega, onde consentire il pieno confronto parlamentare sulle diverse problematiche messe in luce dalla proposta normativa. Tuttavia, l'ultranovenale inerzia legislativa e l'inadeguatezza delle soluzioni approntate a livello pretorio hanno reso opportuno il ricorso alla delega legislativa».

<sup>2</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 119, nel quale l'autore ritiene che «sulla base di un suggerimento della Commissione Lattanzi, la legge delega aveva inserito un apposito criterio di delega (art. 1, comma 13, lett. o), che è stato sviluppato in modo molto equilibrato e puntuale dall'art. 36 d.lgs. n. 150».

<sup>3</sup> Con le sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 la Corte costituzionale ha attribuito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali natura di parametro costituzionale interposto. Il carattere pattizio della Convenzione ha escluso che le sue norme possano rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 10, co. 1, Cost. Nel testo i Padri costituenti inserirono la locuzione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" riferendosi alle norme consuetudinarie per le quali vi è l'adattamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano nel quale non rientrano le norme pattizie. Il Giudice delle leggi ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 11 Cost., in quanto non vi è stata alcuna limitazione di sovranità da parte dello Stato derivante dall'adesione alla Convenzione. Ai sensi dell'art. 117, co. 1, Cost., introdotto nell'ordinamento dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali compresi quelli convenzionali. Il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma ordinaria contrastante con la norma convenzionale ma deve sollevare questione di illegittimità costituzionale. Sul punto F. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza?*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), gennaio – aprile 2013, fascicolo 1 anno LXV, pp. 13 ss.; R. GAROFOLI, *Diritto penale, parte generale*, Nel diritto Editore, 2021 – 2022, pp. 11 ss; P. TONINI, C. CONTI, *Manuale breve di diritto processuale penale*, Giuffrè Francis Lefabvre S.p.A. Milano – 2023, pag. 28, nel quale gli autori evidenziano che il riferimento al giudizio di costituzionalità assicura il vantaggio dell'uniformità di interpretazione delle norme, che in se stesso è un valore essenziale in un ordinamento democratico. A seguire è d'obbligo richiamare la sentenza n. 80/2011 la Corte costituzionale ha affermato che spetta al giudice comune interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale e qualora non sia possibile, in considerazione della non diretta disapplicazione della norma interna da parte del giudice, questi deve sollevare questione di legittimità costituzionale. Il Giudice delle Leggi deve verificare se le norme C.E.D.U. collocate pur sempre a un livello sub-costituzionale siano in conflitto con altre norme della Costituzione. Nel caso di contrasto la Corte costituzionale provvederà ad espungerla

contraenti oltre a costruire un “ordine pubblico europeo”<sup>4</sup>. La Convenzione frutto del Consiglio d’Europa venne firmata a Roma nel 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848<sup>5</sup>.

La Corte E.D.U., che è un autonomo organo giurisdizionale con sede a Strasburgo, venne istituita, successivamente, nel 1959 e la sua disciplina si rinvia nel titolo II della Convenzione medesima e, all’art. 32 in particolare, è individuata la competenza attribuita riguardante l’interpretazione e l’applicazione della stessa e dei suoi protocolli. Evidenzia l’importanza assunta dalle sentenze della Corte la locuzione “*umanesimo processuale*”<sup>6</sup> la quale rappresenta la capacità delle stesse di influenzare il diritto processuale penale degli Stati aderenti.

Alla Corte si riconoscono due ruoli, di giudice del caso concreto e di interprete ufficiale della Convenzione. Tale binomio non consente di comprendere quando la stessa formuli regole di principio e quando sia il precipitato di scelte modellate su una particolare vicenda giudiziaria.<sup>7</sup> La Corte E.D.U. è l’unico organo che decide in relazione alla violazione della Convenzione non vi è un organo legislativo che possa incidere sull’interpretazione fornita dalla Corte stessa.

Si caratterizza poi per la non vincolatività della sua decisione bensì per la sua persuasività, dotata di forza di convincimento, razionalità e autorevolezza. Le sentenze della Corte hanno natura dichiarativa e, ai sensi dell’art. 46 C.E.D.U., è onere degli Stati aderenti individuare e predisporre gli strumenti più consoni a dare loro esecuzione.<sup>8</sup> È utile specificare che si registra una vincolatività solo verticale nel rapporto tra la giurisprudenza della Grande Camera e quella della Camera.<sup>9</sup>

---

dall’ordinamento italiano considerando la norma pattizia non idonea ad integrare il parametro di legittimità. Sul punto Corte cost. sent. 80/2011, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>4</sup> P. TONINI, C. CONTI, *op. cit.*, p. 27, nel quale si ritiene che gli obblighi nascenti dalla C.E.D.U. abbiano natura oggettiva e i diritti sono tutelati da una garanzia collettiva.

<sup>5</sup> A. PULVIRENTI, *Il rimedio per l’esecuzione delle pronunce della Corte Edu*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni (a cura di), *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 973.

<sup>6</sup> F. GIUNCHEDI, *op. cit.*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), gennaio – aprile 2013, fascicolo 1 anno LXV, p. 6.

<sup>7</sup> Così G. DE AMICIS, *Gli approfondimenti della riforma Cartabia – 8 Prime riflessioni sulla nuova “revisione europea”*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>8</sup> M. FIORI, *L’esecuzione delle sentenze nel sistema convenzionale: profili teorici e pratici*, in F. Buffa e M.G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 161.

<sup>9</sup> Sul punto M. G. CIVININI, *Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in F. Buffa e M. G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 127 ss.

Altro aspetto da considerare nella disamina della Corte E.D.U. è la qualificazione riconosciutale a seguito del ricorso. La dottrina si è interrogata su tale aspetto segnatamente al ruolo di giudice di quarta istanza.<sup>10</sup>

L'art. 35 della Convenzione europea in esame dispone che per adire la Corte E.D.U. sia necessario avere esperito i tre gradi di giudizio interno c.d. esaurimento verticale<sup>11</sup>, il termine previsto per procedere è individuato in quattro mesi dalla definitività della decisione interna. Tale presupposto non comporta una continuità tra le pronunce degli organi giurisdizionali interni e sovranazionale, il ricorrente che adisce la Corte E.D.U. chiede si accerti la violazione dei diritti umani e non un controllo sulla pronuncia del Giudice *a quo*. Si evince, pertanto, la differenza tra la Corte di cassazione che può essere definita giudice delle regole e la Corte alsaziana quale giudice dei diritti umani.<sup>12</sup> Quest'ultima, accertata l'iniquità della sentenza, stabilirà la riapertura del processo. Altra differenza che si evince tra il giudizio interno e quello dinanzi la Corte sovranazionale riguarda il mutare della posizione del "protagonista": nel processo interno riveste il ruolo di imputato mentre nel processo sovranazionale è parte lesa.

Fatta questa breve introduzione è opportuno esaminare le disposizioni della C.E.D.U. relative al ricorso giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 34 i soggetti legittimati a presentare ricorso alla Corte E.D.U. sono sia le persone fisiche, che le organizzazioni non governative o, ancora, gruppi di individui che ritengano di essere vittima di una violazione della Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti.

Peculiarità di non poco momento si rinviene nella circostanza che il ricorrente già nei gradi di giudizio interno deve aver sollevato le stesse censure inserite, poi, nell'atto depositato alla Corte di Strasburgo: si tratta del principio dell'esaurimento di sostanza.<sup>13</sup>

Come anticipato la Corte strasburghese viene adita al fine di verificare l'eventuale violazione dei diritti convenzionali e non per effettuare un controllo sulla sentenza della Corte di cassazione. La Corte non è competente in relazione all'esecuzione delle proprie sentenze.

L'art. 46 citato, individua tra i protagonisti di tale fase, il Comitato dei Ministri europeo al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'esecuzione delle

---

<sup>10</sup> Sul tema F. GIUNCHEDI, *op. cit.* pp. 27 ss; M. GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 3312 ss.

<sup>11</sup> V. PETRALIA, *"Problemi sistematici nei rapporti tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo"*, in <http://www.europeanrights.eu>, p. 12.

<sup>12</sup> Cfr F. GIUNCHEDI, *op. cit.*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), gennaio – aprile 2013, fascicolo 1 anno LXV, p. 27.

<sup>13</sup> V. PETRALIA, *op. cit.*, in <http://www.europeanrights.eu>, p. 12.

sentenze emesse dall'organo sovranazionale.<sup>14</sup> Tale articolo è nodale nella questione ivi esaminata in quanto gli Stati contraenti, tra i quali rientra l'Italia, si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parte. È interessante evidenziare che le sentenze della Corte europea divengono definitive con tempistiche differenti a seconda dell'organo decidente. Le pronunce del comitato composto da tre giudici e della Grande Camera sono immediatamente definitive mentre le decisioni assunte da una Camera di sette giudici, lo diventeranno solo se le parti dichiareranno di non adire la Grande Camera, oppure se, trascorsi tre mesi dalla pronuncia, il rinvio non sia stato richiesto o, infine, se la Grande Camera dovesse rigettare il rinvio proposto.<sup>15</sup>

Di precipua importanza è stata l'adozione del Protocollo n. 11, dell'11 maggio 1994 e ratificato dall'Italia con la Legge 28 agosto 1997, n. 296 con il quale è stato rafforzato tale obbligo giuridico.

### **1.1 Proposte di legge per dare esecuzione alle sentenze sovranazionali.**

Nell'ordinamento italiano prima dell'introduzione dell'art. 628 bis c.p.p., a cura dell'art. 36 del D. Lgs 150/2022, vi era un vuoto normativo che già a partire dal 1998, con diversi disegni di legge e successivamente con pronunce della Consulta, si era cercato di colmare pervenendo alla revisione europea.

Per adempiere alla previsione convenzionale, che all'art. 46 prevede l'obbligo di esecuzione delle pronunce del Giudice alsaziano, negli anni vennero presentati diversi disegni di legge i quali si caratterizzarono per due impostazioni: gli uni proponevano di aggiungere una nuova ipotesi di revisione<sup>16</sup>, altri, invece, rifacendosi al modello adottato da altri Stati aderenti alla C.E.D.U., segnatamente Francia e Belgio<sup>17</sup>, proponevano un'autonoma

<sup>14</sup> M. GIALUZ, *Casi di revisione*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2176.

<sup>15</sup> M. FIORI, *op. cit.*, in F. Buffa e M.G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 161.

<sup>16</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2174. Si ricordano le proposte S-3168, del 24.3.1998, C-1447, del 31.7.2001, C-1992, del 20.11.2001, SA-3354, del 22.3.2005, C-323, del 2.5.2006, C-917, del 26.5.2006

<sup>17</sup> Sul tema si rinvia a [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), la Francia con la legge n. 516, del 2000, ha ottemperato alla previsione convenzionale contenuta nell'art. 46 ed ha attribuito ad una *Commission de réexamen*, composta da sette magistrati della Suprema Corte, la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione del processo a seguito della decisione della Corte di Strasburgo che abbia accertato l'iniquità del processo. I soggetti legittimati a presentare l'istanza entro un anno dalla pronuncia delle Corte europea, sono il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Cassazione, il condannato o il legale rappresentante o gli aventi diritto. La *Commission* può sospendere l'esecuzione della condanna. La legge belga del 9 maggio 2007, rubricata «*Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale*», prevede la riapertura dei procedimenti penali giudicati iniqui dalla Corte Edu. L'istanza deve

forma di revisione rubricata *“Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”*. Tra le proposte elaborate dalla Commissione Riccio, in particolare emergono diverse soluzioni tra le quali *“prevedere di un apposito rimedio diverso dalla revisione [...]”*<sup>18</sup> qualora la violazione convenzionale sia accertata dalla Corte europea, ancora individuare il giudice competente in base a criteri predeterminati e attribuire allo stesso la valutazione della *“congruità della violazione rispetto all’effettiva incidenza della stessa sull’esito del giudizio e di sospendere il titolo esecutivo”*.<sup>19</sup>

Nello specifico con il disegno di Legge 24 marzo 1998, n. 3168, appartenente al primo gruppo, si propose di intervenire sul testo dell’art. 630 c.p.p., prevedendo l’introduzione nel comma 1, della lettera d-bis) al fine di consentire l’applicazione della revisione qualora la Corte europea dei diritti dell’uomo avesse accertato con sentenza la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere c)<sup>20</sup> e d)<sup>21</sup>, della Convenzione ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848<sup>22</sup>.

Nella relazione al disegno di legge citato, emerge come nel codice processuale penale previgente, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399, all’art. 557 c.p.p. rubricato *“Istanza per revisione”*, la competenza fosse attribuita alla Corte di cassazione mentre l’attuale disciplina contenuta nel codice riformato con il D.P.R. 447/1988, l’art. 633 c.p.p., prevede che l’autorità giudiziaria alla quale è attribuita la decisione sulla revisione, sia la Corte di Appello individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.<sup>23</sup>

L’immobilità di alcuni Stati firmatari tra i quali l’Italia, in merito alla predisposizione di uno strumento attagliato alle esigenze previste dall’art. 46

---

essere presentata nel termine di sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea e la valutazione è attribuita alla Corte di cassazione che provvede ad annullare la precedente decisione a fronte di una nuova pronuncia ovvero rinviando il caso alla giurisdizione.

<sup>18</sup> Per il testo completo si rinvia a [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) *Bozza di delega legislativa al governo della repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale*.

<sup>19</sup> [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) *Bozza di delega legislativa al governo della repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale*.

<sup>20</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Art. 6, paragrafo 3 lett. c) *“Difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”*.

<sup>21</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Art. 6, paragrafo 3 lett. d) *“interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a scarico a pari condizioni dei testimoni a carico”*.

<sup>22</sup> Relazione al disegno di legge S-3168 del 24 marzo 1998, consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it)

<sup>23</sup> L. Rapisarda *“Il nuovo art. 628 – bis c.p.p.: l’ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l’esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo”*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), p. 7 ss. La parte della proposta di legge relativa all’inserimento nell’art. 630 c.p.p., della lett. d-bis), conflui nel progetto n. 3168-bis e non venne discusso.

della C.E.D.U., è stata rilevata dal Comitato dei Ministri europeo i quali, con la Raccomandazione del 19 gennaio 2000, R(2000)2, esortavano gli stessi al riesame o alla riapertura di casi nazionali censurati dalla Corte europea<sup>24</sup> con celebrazione di un nuovo processo qualora la violazione della norma processuale dovesse apparire di tale gravità da aver condizionato l'esito del processo.<sup>25</sup>

Successivamente con il disegno di legge n. 1797 del 2007, appartenente al secondo gruppo di disegni di legge richiamati che miravano ad una disciplina autonoma, si rinnovava l'esigenza di inserire nel codice processuale penale uno strumento idoneo a conformarsi al portato dell'art. 46 della C.E.D.U. La relazione al citato disegno di legge riprendeva anche quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza Dorigo del 1° dicembre 2006 nella quale la stessa statuiva che «... la prolungata inerzia dell'Italia corrisponde alla trasgressione dell'obbligo previsto dall'articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».<sup>26</sup> La Corte di cassazione in tale sentenza sanciva il principio di diritto per il quale «Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'articolo 670 del codice di procedura penale, l'ineseguibilità del giudicato, quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'articolo 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo».<sup>27</sup>

L'intervento legislativo si proponeva di introdurre nel Libro IX, il titolo VI-bis, gli articoli 647 bis – 647 octies c.p.p. L'art. 647 bis avrebbe previsto la revisione della sentenza di condanna qualora la Corte E.D.U. avesse accertato, con sentenza definitiva, la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione. Il comma 2 ne avrebbe disposto l'applicazione in presenza di due condizioni tra loro cumulative: la violazione riscontrata dalla Corte avesse inciso in modo determinante sull'esito del procedimento e il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, fosse

---

<sup>24</sup> Relazione al d.d.l. n. 1797 depositato il 18 settembre 2007. Il testo della proposta di legge è consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it); S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 19 maggio 2011.

<sup>25</sup> M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc. 4, 2009, p. 1844.

<sup>26</sup> Relazione al d.d.l. n. 1797 depositato il 18 settembre 2007, p. 5. Il testo della proposta di legge è consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>27</sup> Relazione al d.d.l. cit., p. 6. Il testo della proposta di legge è consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it).

in stato di detenzione ovvero posto in esecuzione di misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria. Proseguendo nella disamina dell'istituto, l'art. 647 ter avrebbe individuato nel condannato o nella persona che esercita l'autorità tutoria e nel Procuratore generale presso la Corte di cassazione i soggetti legittimati ad avviare la procedura di revisione. Ai sensi dell'art. 647 ter c.p.p., a pena di inammissibilità, la richiesta avrebbe dovuto essere presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla data in cui la sentenza della Corte E.D.U. fosse divenuta definitiva. Il ruolo della Suprema Corte sarebbe stato specificato nell'art. 647 quinquies, co. 3, nel quale si sarebbe prevista la competenza della Corte di cassazione in relazione al vaglio di ammissibilità e, in caso di esito positivo, con ordinanza, la trasmissione degli atti alla Corte di appello individuata tramite il sistema tabellare ex art. 11 c.p.p. Il disegno di legge ivi analizzato prevedeva, altresì, di modificare le disposizioni attuative del codice di procedura penale attraverso l'inserimento dell'art. 201 bis nel quale si sarebbe previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo, avrebbe provveduto a trasmettere la stessa al Ministero della giustizia il quale, previa traduzione in italiano, l'avrebbe trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.<sup>28</sup>

## 1.2 Interventi pretori

In considerazione delle sterili formulazioni delle proposte legislative, la Corte di cassazione<sup>29</sup> e successivamente la Corte costituzionale, al fine di pervenire all'adempimento delle richieste convenzionali, effettuarono una ricostruzione sistematica e interpretativa degli istituti all'epoca vigenti individuando i rimedi più acconci.

Un primo strumento elaborato dalla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea nel caso di inosservanza del diritto ad un equo processo, è l'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p., finalizzato ad ottenere l'ineseguibilità del giudicato. Tale strumento venne applicato, in particolare, nel caso *Dorigo vs Italia* nel quale l'imputato, condannato per associazione a delinquere aggravata dalle finalità terroristiche oltre che per altri reati fine, ricorreva alla Corte alsaziana adducendo esservi stata violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. in quanto il processo si era svolto in maniera non equa, essendo lo stesso stato condannato sulla base di dichiarazioni rese durante le indagini da tre coimputati i quali, nel corso del processo, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non consentirono una

<sup>28</sup> S. LONATI, *Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'Uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in *www.sistemapenale.it*, p. 14.

<sup>29</sup> Per un approfondimento sul tema di rinvia a M. GIALUZ, *op. cit.*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc.4, 2009, p. 1844.



piena difesa del Dorigo. La Corte strasburghese aveva riconosciuto che il ricorrente era stato condannato in violazione dell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione e il Supremo organo della nomofilachia con la sentenza Dorigo del 2006<sup>30</sup>, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., il giudice dell'esecuzione dovesse dichiarare l'ineseguibilità del giudicato dinanzi al riconoscimento della violazione sull'equo processo da parte della Corte.<sup>31</sup>

Nel caso *Cat Berro vs Italia* la Corte di cassazione non aveva considerato provato il legittimo impedimento a comparire dell'imputato detenuto all'estero ed aveva considerato valida la notifica del decreto di citazione effettuata *brevi manu* alla madre del prevenuto. La Corte E.D.U. adita aveva riconosciuto la violazione dell'art. 6 della Convenzione per non essere stato riconosciuto il diritto dell'imputato di difendersi personalmente. Con la sentenza Cat Berro del 15 novembre 2006 la Suprema Corte ha affermato che il condannato a seguito di giudizio contumaciale ritenuto non equo dalla Corte E.D.U., possa avvalersi, per la rinnovazione del giudizio, dell'istituto della rimessione in termini ex art. 175, co. 2 e 2 bis c.p.p.<sup>32</sup>.

Altra pronuncia della Cassazione che ha individuato un ulteriore rimedio per sopperire alla *lacuna legis* è stata la sentenza *Drassich vs Italia*<sup>33</sup> del 12 novembre 2008, con la quale si è ritenuto applicabile alla fattispecie il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p.<sup>34</sup>. Il ricorrente, magistrato del Tribunale di Pordenone era stato condannato in Italia tra gli altri reati per corruzione ex art. 319 c.p., ma a seguito del ricorso in Cassazione, il Giudice di nomofilachia riqualificava *in peius* l'imputazione senza rispettare però il diritto di difesa dell'imputato e violando le garanzie processuali ex art. 6, par. 3, lett. a) e b) in ordine alla mancanza di informazione nel più breve tempo possibile oltre che l'assenza del tempo necessario per predisporre la difesa<sup>35</sup>.

La Cassazione con la sentenza richiamata individua un ulteriore strumento per consentire ad una sentenza della C.ED.U. di varcare la frontiera

---

<sup>30</sup> Sul punto F. GIUNCHEDI, *op. cit.*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), p. 21 – 22; A. PULVIRENTI, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, (a cura di), *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, p. 974; G. DE AMICIS, *op.cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 5 maggio 2023.

<sup>31</sup> Sul tema E. APRILE, *I meccanismi di adeguamento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza penale di legittimità*, *Cass. Pen.*, fascicolo 9, pag. 3216B.

<sup>32</sup> E. APRILE, *op. cit.*, *Cass. Pen.*, fascicolo 9, pag. 3216B.

<sup>33</sup> Sul punto F. GIUNCHEDI, *op. cit.*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), p.11; A. PULVIRENTI, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, p.974; G. DE AMICIS, *op.cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>34</sup> Articolo inserito nel codice di procedura penale a cura della L. 26 marzo 2001, n. 128.

<sup>35</sup> A. PAOLETTI, *Caso Drassich 2: differenza tra riqualificazione del fatto reato e riconsiderazione dell'addebito*, *Diritto.it*, 2018-06-07, p. 4 ss.

dell'ordinamento giuridico ed è il ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto.

### 1.3 Revisione europea

La Consulta con la sentenza additiva 07 aprile 2011, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non contemplava un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli ivi individuati.<sup>36</sup> La Corte costituzionale con tale pronuncia ha introdotto la c.d. "revisione europea"<sup>37</sup>, trattasi di un *escamotage* attraverso il quale si poteva applicare l'istituto dell'impugnazione straordinaria ex artt. 630 ss. c.p.p.<sup>38</sup>, al fine di consentire la riapertura del processo e adempiere alla previsione dell'art. 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quindi dare esecuzione ad una sentenza definitiva della Corte E.D.U..<sup>39</sup> Era un rimedio processuale finalizzato alla riapertura dei procedimenti penali interni conclusi con una sentenza passata in giudicato,

---

<sup>36</sup> P. TONINI, C.CONTI, *op. cit.*, Giuffè editore, 2023, p. 872.

<sup>37</sup> Sul punto la massima n. 35542 contenuta nella sentenza n. 113/2011. «E' costituzionalmente illegittimo, per la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, sancito a carico delle Parti contraenti, comporta infatti anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo. Né può ritenersi contraria a Costituzione pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 6 della Convenzione, trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo dell'art. 111 Cost.»

<sup>38</sup> C. cost. 113/2011: «Il giudice a quo ha, per altro verso, non ingiustificatamente individuato nell'art. 630 cod. proc. pen. la sedes dell'intervento additivo richiesto: la revisione, infatti – comportando, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, che implica una ripresa delle attività processuali in sede di cognizione, estesa anche all'assunzione delle prove – costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al parametro evocato». Sul punto R.M. GERACI, *op. cit.*, Proc. pen. e giust, 1/2022, p. 190.

<sup>39</sup> F. GALLUZZO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, pp. 657 ss.

qualora la Corte E.D.U. successivamente adita avesse accertato una violazione convenzionale in una fase del procedimento dinanzi al Giudice nazionale.<sup>40</sup> I presupposti per l'applicazione della "revisione europea" erano una sentenza di condanna interna ed una sentenza della Corte E.D.U. per la cui esecuzione fosse stato necessario riaprire il processo interno.

La scelta degli Ermellini di valersi di un procedimento di impugnazione straordinario qual è l'art. 630 c.p.p., notoriamente attivato per superare la definizione irrevocabile di una sentenza<sup>41</sup>, dimostrando i presupposti per l'assoluzione e rendendo insufficienti e contraddittorie le ragioni della condanna, altera l'istituto in esame. L'ipotesi di riapertura a seguito della sentenza sovranazionale risulta eterogenea rispetto alle fattispecie tassative individuate nell'art. 630 c.p.p., inoltre, per valutare la necessità di riaprire il processo si devono considerare sia la natura oggettiva della violazione accertata che le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo.<sup>42</sup>

Con la pronuncia il Giudice delle Leggi ha affermato che l'interessato deve essere posto «nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione».

## 2 La nuova impugnazione straordinaria

Il Legislatore con il D.Lgs. 150/2022 ha introdotto nel libro IX del codice di procedura penale, il titolo III *bis*, di cui fa parte l'art. 628 *bis*.<sup>43</sup> Trattasi di un mezzo di impugnazione straordinario che può essere adito dal condannato o dalla persona sottoposta a misura di sicurezza, i quali: «possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli

<sup>40</sup> F. GIUNCHEDI, "op. cit.", *Archivio Penale*, gennaio – aprile 2013, fascicolo 1 anno LXV, pp. 27 ss.

<sup>41</sup> C. cost. 113/2011: «[...] l'ipotesi della riapertura del processo collegata al vincolo scaturente dalla CEDU risulti eterogenea rispetto agli altri casi di revisione attualmente contemplati dalla norma censurata, sia perché fuoriesce dalla logica, a questi sottesa, della composizione dello iato tra "verità processuale" e "verità storica", emergente da elementi "esterni" al processo già celebrato [...]"

<sup>42</sup> Corte cost. 113/2011, "porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato».

<sup>43</sup> Sul punto F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 659, "[...] diversamente da quanto proposto dalla Commissione Lattanzi che suggeriva di disciplinarlo in un [...]"

addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato». <sup>44</sup> Tale rimedio sostituisce quello elaborato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 113/2011.

Le differenze che si rinvencono tra la nuova disciplina e la revisione riguardano la funzione e la competenza. Il secondo istituto è strumentale al proscioglimento dell'imputato in presenza dei tassativi presupposti ex art. 630 c.p.p., e la competenza è attribuita alla Corte di appello mentre con il nuovo istituto spetta alla Suprema Corte di cassazione. <sup>45</sup>

La funzione del nuovo istituto si esplica nella revoca dei provvedimenti passati in giudicato e nell'individuazione del provvedimento più congruo per dare esecuzione alla pronuncia del giudice alsaziano e per eliminare gli effetti pregiudizievoli. Tale compito è stato attribuito alla Corte di cassazione <sup>46</sup> la quale dapprima accerterà la fondatezza del ricorso e, successivamente, sulla base della natura della violazione convenzionale individuerà il provvedimento più congruo per eliminare gli effetti pregiudizievoli.

La Suprema Corte di nomofilachia potrà disporre la revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione o, infine, disporre la riapertura del processo. Alla stessa è affidato, altresì, il compito di decidere quali atti compiuti nel processo precedente conservino efficacia. <sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sul tema si rinvia a G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; M.S. MORI, *Revisione europea e dichiarazione unilaterale del Governo: una pronuncia innovativa della Cassazione*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 4 maggio 2022, p. 1ss.

<sup>45</sup> Sul punto F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 659.

<sup>46</sup> Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si chiarisce che: "Circa la competenza della Corte di cassazione, non si è ritenuto necessario precisare che il procedimento debba essere assegnato a una sezione diversa da quella che ha eventualmente definito i ricorsi interni, trattandosi di riparto interno alla Corte che, in quanto tale, potrà essere disciplinato in sede tabellare [...]". in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 245, 19/10/2022, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, p. 343.

<sup>47</sup> G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023, A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda E G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2126, 2127; A. Pulvirenti, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 977, 978; M. GIALUZ, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 119 ss.

## 2.1 Soggetti legittimati

La legittimazione soggettiva ad esperire il rimedio introdotto con l'art. 628 bis c.p.p., è riconosciuta al condannato e alla persona sottoposta a misura di sicurezza che abbia impugnato un provvedimento interno di condanna per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Ottenuta una pronuncia favorevole dalla Corte europea, ovvero la cancellazione dal ruolo, il ricorrente potrà adire la Corte di cassazione affinché attivi il provvedimento più acconcio ad eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale.

Nondimeno in caso di decesso dell'interessato, è legittimato a presentare l'istanza in parola, un suo congiunto per il tramite di un difensore munito di procura speciale. In ogni caso, sia che provveda personalmente l'interessato che nella seconda ipotesi, il congiunto, questi devono esercitare il diritto per il tramite di un difensore munito di procura speciale e, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., iscritto nell'Albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.<sup>48</sup>

L'azione da parte del congiunto del condannato sembra esperibile sia nel caso in cui quest'ultimo sia deceduto dopo il riconoscimento della violazione da parte della Corte europea, sia nell'ipotesi in cui il primo sia subentrato nel procedimento dinanzi al giudice alsaziano. Si ritiene che il medesimo potere dovrebbe essere riconosciuto all'erede anche se non è richiamato nella norma.<sup>49</sup> Si ritiene più consono procedere con un'esegesi più attenta ai precetti europei e riservare l'impugnazione straordinaria ai congiunti o all'erede che siano subentrati nel procedimento dinanzi alla Corte E.D.U. e siano, pertanto, destinatari della sentenza. La Raccomandazione del Comitato dei Ministri europei (2000), condiziona la riapertura del giudizio alla "*persistente attualità delle conseguenze gravemente negative*" sofferte, tale precisazione sembrerebbe escludere sia il congiunto che l'erede in quanto costoro non subiscono ripercussioni dalla lesione delle garanzie convenzionali.

La Corte europea, invece, quando il decesso della vittima sia avvenuto *in fieri*, si è pronunciata in loro favore, subordinando la prosecuzione della causa alla dimostrazione di un interesse legittimo.<sup>50</sup>

Interessante evidenziare come la scelta dei soggetti ai quali è attribuito tale diritto siano individuati in base all'art. 1, comma 13, lett. o), Legge 27 settembre 2021, n. 134 nel quale è indicato il "soggetto che abbia presentato il ricorso".<sup>51</sup> È

---

<sup>48</sup> A. PULVIRENTI, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 982.

<sup>49</sup> S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 12.

<sup>50</sup> R.M. GERACI, *op. cit.*, *Proc. pen. e giust.*, p. 195; S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 12 ss.

<sup>51</sup> S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 9.

altresì doveroso evidenziare come il Legislatore della riforma non abbia inserito tra i soggetti legittimati il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. Sul punto si richiama quanto già disposto in precedenza nel disegno di legge del 2007 e quanto tale istituto si differenzi dalla revisione ex art. 630 c.p.p. In quest'ultima, infatti, ai sensi dell'art. 632 c.p.p., è riconosciuto il diritto di esperire tale mezzo di impugnazione oltre che al condannato, al suo prossimo congiunto, al tutore e in caso di decesso del condannato all'erede o ad un prossimo congiunto, al Procuratore generale presso la Corte di Appello.<sup>52</sup>

Sono esclusi dalla presentazione dell'istanza il ricorrente prosciolti anche per particolare tenuità del fatto, per perdono giudiziale o, ancora, per estinzione del reato.<sup>53</sup>

Non è attribuita tale possibilità ai cosiddetti "fratelli minori"<sup>54</sup>, soggetti che soffrono una situazione analoga a quella definita da un precedente ricorso alla Corte di Strasburgo nel quale sia stata riconosciuta una violazione convenzionale.

Inoltre, tra i soggetti non legittimati ad esperire la nuova impugnazione straordinaria, si devono annoverare la persona offesa<sup>55</sup> dal reato e la parte civile la quale abbia ottenuto l'accertamento di una violazione di una norma convenzionale. Tale possibilità non era stata esclusa dalla legge delega ed anzi, era caldeggiata dalla dottrina.<sup>56</sup>

## 2.2 Forma, termini e procedimento.

L'organo giudiziario al quale l'istanza deve essere rivolta è la Corte di cassazione. Il deposito deve avvenire nelle forme dell'art 582 c.p.p., il quale rinvia al deposito telematico neo-introdotto all'art. 111 bis c.p.p. La presentazione deve essere effettuata nella cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, nel termine perentorio<sup>57</sup> di novanta

---

<sup>52</sup> F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 661.

<sup>53</sup> S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 9.

<sup>54</sup> Denominati anche "parenti", "cugini", in tal senso M. GIALUZ, *cit.*, SP, 120, A. SCALFATI, *cit.*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 979; R. MAGI, *Le novità in tema di giudizio di legittimità. Cenni sulla revisione europea*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 13 marzo 2023.

<sup>55</sup> La dottrina sosteneva che la legittimazione attiva dovesse essere riconosciuta anche alla persona offesa. In tal senso R.M. GERACI, *op. cit.*, *Proc. Pen. e Giust.*, n. 1/2022, p. 194, nel quale l'autrice afferma: "La legittimazione primaria alla proposizione del nuovo ricorso straordinario spetterà, dunque, alla vittima della violazione convenzionale, come tale riconosciuta in sede europea, la quale non necessariamente sarà il condannato, potendo anche essere la persona offesa dal reato".

<sup>56</sup> Sul punto F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 660, A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda - G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2127, G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>57</sup> R.M. GERACI, *op. cit.*, *Proc. Pen. e Giust.*, n. 1/2022, p. 188.

giorni che decorre, alternativamente, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione dei giudici di Strasburgo, oppure, dalla cancellazione del ricorso dal ruolo.<sup>58</sup> In queste righe inserite nei primi due commi dell'articolo 628 bis c.p.p., emerge una discrasia rispetto alla disciplina della revisione ex art. 633 c.p.p., e rubricato "Forme della richiesta". In quest'ultima si prevede, infatti, che l'istanza di revisione debba essere presentata nella cancelleria della Corte di Appello individuata secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p.

L'ammissibilità del ricorso è subordinata al soddisfacimento di due condizioni indefettibili. Innanzitutto, deve essere presentato da un soggetto all'uopo legittimato e l'istanza deve essere rispondente ai requisiti previsti nella prima parte del comma 2, dell'art. 628 bis del codice processuale penale. Pertanto, oltre al soggetto al quale sia attribuito il diritto ad esperire il rimedio in esame, devono essere rispettati il termine e le forme prefate. Il ricorso deve essere specificamente motivato, attraverso l'indicazione puntuale della tipologia e delle caratteristiche delle violazioni convenzionali e le ragioni della loro incidenza sull'esito del processo.<sup>59</sup> A pena di inammissibilità, quindi, la richiesta indirizzata alla Suprema Corte, deve essere depositata dai soggetti legittimati in precedenza individuati, nei termini e nelle forme prefate e deve essere specificamente motivata, attraverso l'indicazione puntuale della tipologia e delle caratteristiche delle violazioni convenzionali e le ragioni della loro incidenza sull'esito del processo.<sup>60</sup>

Vi è un onere di allegazione relativo al deposito della sentenza o del decreto penale di condanna, della decisione emessa dalla Corte europea e di eventuali ulteriori atti e documenti. L'eventuale mancata tempestiva presentazione di questi ultimi non comporta l'inammissibilità della domanda in quanto si è ritenuto che tali documenti possano essere prodotti successivamente senza che ciò pregiudichi l'impugnazione straordinaria.<sup>61</sup>

L'altro presupposto per l'ammissibilità del ricorso è rappresentato dalla verifica dell'effettiva incidenza che la violazione convenzionale ha avuto sulla sentenza o sul decreto penale di condanna ed è attribuita all'organo di nomofilachia.

Il ricorso è deciso dalla Corte di cassazione con rito camerale non partecipato ex art. 611, comma 1 c.p.p., e si riconoscono sia al Procuratore

---

<sup>58</sup> A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda E G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2128.

<sup>59</sup> G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>60</sup> *Ibidem*

<sup>61</sup> Sul tema G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, pag. 663. 664; A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2128.

generale che ai difensori, il diritto di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza e la facoltà di presentare memorie di replica fino a cinque giorni prima.<sup>62</sup> Il Giudice di legittimità procede quindi in camera di consiglio, in assenza del Procuratore Generale e dei difensori, sulla base di un contraddittorio cartolare, alla valutazione del soddisfacimento dei requisiti prefati, al fine di escludere l'inammissibilità della richiesta.

Si evidenzia che il rinvio operato dall'art. 628, comma 4 c.p.p., all'art. 611 «sembra avere carattere generale e non esclude, pertanto, la possibilità di richiedere, o disporre d'ufficio, la trattazione del procedimento in pubblica udienza [...]».<sup>63</sup>

L'impugnazione straordinaria in oggetto è finalizzata ad ottenere la revoca del giudizio definitivo disponendo la riapertura del procedimento o, ancora, adottare i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte E.D.U.

L'ammissibilità del ricorso, come anticipato, è subordinato al soddisfacimento di due condizioni indefettibili. Innanzitutto, deve essere presentato da un soggetto all'uopo legittimato e l'istanza deve essere rispondente ai requisiti previsti nella prima parte del comma 2, dell'art. 628 bis del codice processuale penale. L'altro presupposto per l'ammissibilità del ricorso è rappresentato dalla verifica, effettuata dalla Suprema Corte, del nesso di causalità tra la violazione convenzionale e l'epilogo del processo.<sup>64</sup>

Si specifica, infatti, al comma 5 dell'art. 628 bis, che non tutte le violazioni della Convenzione sovranazionale comportino una riapertura del processo penale. La disposizione prevede che oltre alle ipotesi di inammissibilità dell'istanza, la Suprema Corte non accolga le richieste per le quali la Corte di Strasburgo abbia accertato una violazione della Convenzione che non abbia avuto "incidenza effettiva" sulla sentenza o sul decreto penale di condanna<sup>65</sup>. La violazione per essere oggetto di ricorso deve aver influito sull'esito del processo.

La Suprema Corte, valutata la gravità della violazione convenzionale accertata dalla Corte europea, muta il modello riparatorio cui attingere per

---

<sup>62</sup> Sul punto A. PULVIRENTI, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 983.

<sup>63</sup> Così DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; A. PULVIRENTI, *op. cit.*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 983.

<sup>64</sup> DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>65</sup> F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 665; A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2128; S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 23.



riparare il danno causato alla vittima, infatti, ammesso il ricorso, assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione. Gli scenari possibili sono revocare la sentenza o il decreto penale di condanna, adottando essa stessa i provvedimenti più opportuni, trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione o, infine, disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase nel quale si procedeva al momento in cui si verificava la violazione.

Nel primo caso prospettato, ossia di intervento diretto della Corte di cassazione, peraltro caso residuale, si procede con un mero ricalcolo aritmetico della pena o si procede con altre purgazioni della sentenza o del decreto penale di condanna che esulino da valutazioni di merito.

Gli atti sarebbero trasmessi al giudice dell'esecuzione «per una rivisitazione dei profili sanzionatori»<sup>66</sup>, che comporterebbero valutazioni di merito.

La riapertura del processo, come anticipato, avviene dinanzi al giudice della cognizione nel grado e nella fase in cui si è verificata la violazione contestata e appurata.<sup>67</sup> La Corte di legittimità provvede alla trasmissione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza, non si tratta, tuttavia, dello stesso giudice persona fisica che lo aveva trattato in precedenza<sup>68</sup>, e stabilisce, altresì, quali atti compiuti nel precedente processo conservino efficacia.<sup>69</sup> Non si assiste alla rinnovazione automatica dell'intero processo, in quanto, la stessa può essere limitata ai singoli atti in precedenza affetti da vizi lesivi delle garanzie convenzionali.<sup>70</sup> Il giudice di merito nell'operare dovrà attenersi al principio fissato all'esito della fase rescindente il quale sarà, a sua volta, afferente alla pronuncia della Corte E.D.U.<sup>71</sup>

Si può ritenere che in considerazione del procedimento camerale nel quale la Corte si pronuncia in relazione alla riapertura del processo, il provvedimento emesso dal giudice di legittimità sia un'ordinanza.

La revoca della sentenza è attribuita, a lettera del 5° comma richiamato, alla Suprema Corte e non è riconosciuto un potere analogo al giudice di merito al quale si rinviano gli atti a seguito della riapertura del processo. In buona sostanza, si deve ritenere che la riapertura del processo sia preceduta dalla

---

<sup>66</sup> Questa la locuzione utilizzata dall'autore per descrivere l'attività espletata dal giudice dell'esecuzione. A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2129.

<sup>67</sup> F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 664 ss; A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2129 ss.

<sup>68</sup> S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 29.

<sup>69</sup> *Ibidem* p. 26.

<sup>70</sup> DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>71</sup> *Ibidem*

revoca della sentenza definitiva che investe, inoltre, la pena o la misura di sicurezza comminate.<sup>72</sup>

La riapertura del processo comporta degli effetti. Innanzitutto, a norma dell'art. 60, co. 3 c.p.p., il ricorrente riassume lo *status* di imputato.<sup>73</sup> Se interviene dinanzi al giudice di primo grado, riprende vigore il corso della prescrizione ex art. 161 *bis* c.p.<sup>74</sup>, corso della quale era cessato per la sopravvenienza della sentenza di primo grado. Qualora la riapertura del processo dovesse verificarsi davanti la Corte di Appello, si dovrà rispettare il termine di durata massima del processo disposto dall'art. 344 *bis*<sup>75</sup> c.p.p. e la cui violazione comporta l'improcedibilità dell'azione penale.<sup>76</sup>

### 2.3 La sospensione dell'esecuzione della pena

Al ricorrere dei presupposti, alla Corte di legittimità è attribuito il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di una valutazione discrezionale della Corte e non opera automaticamente alla proposizione della domanda. Il comma 4 dell'art. 628 *bis* c.p.p., richiama l'art. 635 c.p.p., il quale riconosce alla Corte il potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e l'eventuale applicazione di una delle misure coercitive previste nel Libro IV, titolo I, capo II, e segnatamente quelle previste agli artt. 281, 282, 283 e 284.<sup>77</sup> Nello stesso senso si sostiene che in virtù del richiamo citato, l'art. 635 c.p.p. sia trasposto nel nuovo istituto e attribuisca alla Suprema Corte, oltre al potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento di condanna, anche di emettere una misura cautelare coercitiva.<sup>78</sup>

<sup>72</sup> A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2129; S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 29.

<sup>73</sup> DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 664.

<sup>74</sup> Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 27 settembre 2021, n. 134, rubricata "Cessazione del corso della prescrizione".

<sup>75</sup> Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 27 settembre 2021, n. 134, rubricata *Improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*.

<sup>76</sup> A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2129, 2130; F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 666 ss; A. Pulvirenti, *Op. Cit.*, In A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni, *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 983;

<sup>77</sup> S. LONATI, *op. cit.*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), p. 19.

<sup>78</sup> In tal senso F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 666; A. DI TULLIO

Parte della dottrina<sup>79</sup> ritiene che il rinvio all'art. 635 c.p.p., sia limitato alla sospensione dell'esecuzione in quanto all'organo di nomofilachia non è riconosciuto il potere di applicare le misure cautelari, in particolare le misure coercitive. Tali misure potranno essere applicate nel corso dell'eventuale giudizio di cognizione, nella fase rescissoria del procedimento, a seguito della riapertura dello stesso.

In relazione alla sospensione dell'esecuzione della pena la giurisprudenza si è pronunciata statuendo che «La sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 635 è un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la positiva deliberazione sull'ammissibilità dell'istanza». <sup>80</sup>

Il comma 2 dell'art. 635 c.p.p., prevede che contro l'ordinanza che dispone le misure coercitive e sulla loro revoca possano ricorrere per Cassazione sia il pubblico ministero che il condannato. Nell'ambito della nuova impugnazione straordinaria, la decisione su tale questione sarà attribuita ad altra sezione della Suprema Corte diversa da quella che abbia emesso il provvedimento impugnato.<sup>81</sup>

#### 2.4 Diritto transitorio.

Il D.lgs. 150/2022 di attuazione della Legge delega 134/2021, ha previsto all'art. 91, una disciplina transitoria. In particolare, si è stabilito che nel caso in cui la pronuncia definitiva con la quale la Corte E.D.U. accerti la violazione convenzionale, ovvero, a seguito di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato della violazione sia stata disposta la cancellazione dal ruolo, dovesse intervenire prima dell'entrata in vigore del citato decreto, quindi fino al 29 dicembre 2022, la decorrenza del termine di novanta giorni per la presentazione

---

D'ELISIIS, *Riforma Cartabia: i nuovi rimedi per l'esecuzione delle decisioni CEDU*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 03 febbraio 2023, p. 6; si riporta anche quanto affermato dall'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, Ufficio penale, Relazione su novità normativa, la "riforma Cartabia", Rel. n. 2/23, 5 gennaio 2023, p. 179: "In via preliminare, (l'art. 628-bis, comma 4, rinvia all'art. 635 cod. proc. pen.) dovrà essere valutata la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sospensione che potrà accompagnarsi all'applicazione di misure cautelari coercitive, analogamente a quanto è previsto per il procedimento di revisione."

<sup>79</sup> Così G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.

<sup>80</sup> Cass., sez I, 27 novembre 2020 – 15 dicembre 2020, n. 35873, CED 280096.

<sup>81</sup> F. GALLUZZO, *op. cit.*, in G. Spangher, (a cura di) *La riforma Cartabia, Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 666.

del ricorso straordinario ex art. 628 bis c.p.p., sarà computata dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto.<sup>82</sup>

In relazione alla prescrizione, si è stabilito altresì che per i reati commessi in data anteriore al 01 gennaio 2020<sup>83</sup>, la prescrizione riprende a decorrere nel caso in cui la Corte di cassazione disponga la riapertura del processo ancorché non disposta dinanzi a giudice di primo grado.<sup>84</sup>

## 2.5 Prospettive di applicazione del Protocollo 16 C.E.D.U

La disciplina introdotta all'art. 628 bis c.p.p., a cura del D. lgs. 150/2022, ha consentito di ripristinare la legalità processuale. La giurisprudenza nel passato, al fine di ottemperare alle previsioni convenzionali di esecuzione delle sentenze della Corte europea, ha cercato di sopperire alla carenza normativa derivante dalla sterile proposizione di disegni di legge e composizione di Commissioni all'uopo nominate, attraverso l'uso strumentale degli istituti processuali esistenti. Tali operazioni definite "uso manipolativo dello strumentario processuale", che denotava "fantasia processuale" e forme di "lassismo concettuale"<sup>85</sup>, ledevano il principio di legalità processuale.

L'intervento legislativo oggetto di analisi nel presente contributo ha riconosciuto il ruolo primario rivestito dalla Corte di cassazione alla quale è attribuito il compito di verificare quale sia lo strumento più idoneo per consentire l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte E.D.U.

Al Supremo organo di nomofilachia potrebbe essere affidato un preventivo canale di dialogo con la Corte europea, infatti, il Protocollo n. 16 addizionale alla C.E.D.U<sup>86</sup>, firmato a Strasburgo il 2 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018, ha introdotto un nuovo strumento di consultazione preventiva finalizzato a

<sup>82</sup> G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2131.

<sup>83</sup> La legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha introdotto nel codice penale il cd "blocco" della prescrizione alla pronuncia della sentenza di primo grado, attualmente la disciplina è contenuta nell'art. 161 bis c.p., inserita dal art. 2, comma 1, lett. c), L. 27 settembre 2021, n. 134.

<sup>84</sup> G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; A. CABIALE, *op. cit.*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III, Wolters Kluwer, p. 2131.

<sup>85</sup> R.M. GERACI, *op. cit.*, in *Proc. Pen giust.* 2022, p. 197. Le espressioni in corsivo dell'autore evidenziano l'utilizzo non ortodosso degli istituti processuali al fine di perseguire un obiettivo in altro modo difficilmente raggiungibile *rebus sic stantibus*.

<sup>86</sup> È un Protocollo entrato in vigore il 1° agosto 2018 e vigente per gli Stati che hanno provveduto alla sua ratifica. Attualmente è stato ratificato da Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Nord Macedonia, Repubblica di Moldavia, Romania, San Marino, Repubblica Slovacchia, Slovenia, Ucraina. [www.coe.int](http://www.coe.int)

richiedere alla Corte europea dei diritti dell'uomo pareri non vincolanti su questioni di principio relativi all'interpretazione dei principi convenzionali in procedimenti pendenti dinanzi al giudice nazionale.<sup>87</sup>

L'art 34 della C.E.D.U. prevede che il ricorso alla Corte sovranazionale avvenga ad opera dei singoli che ritengano di essere stati lesi dalla violazione di una norma convenzionale e, ai sensi dell'art. 35 della medesima, che siano stati preventivamente esperiti i mezzi di impugnazione interna.

Alla funzione consultiva attribuita alla Corte E.D.U., si può riconoscere sia una funzione di rafforzamento dell'interazione fra la Corte e le autorità nazionali, come indicato espressamente nel preambolo del Protocollo n. 16 C.E.D.U., sia una funzione deflattiva in quanto potrebbe comportare una diminuzione dei singoli ricorsi alla stessa Corte.<sup>88</sup>

Il Protocollo citato prevede che la relazione dialogica intervenga tra le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte Contraente e Corte europea, la quale potrà essere interpellata con finalità consultive inerenti "*questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi protocolli*"<sup>89</sup>.

Il parere in commento può essere richiesto solo in relazione ad un giudizio pendente dinanzi alla Corte che formula la relativa istanza debitamente motivata e nella quale devono essere rappresentati sia l'aspetto fattuale che giuridico del caso.

Protagonisti europei in questa fase sono dapprima un collegio, composto da cinque giudici della Grande Camera, al quale è attribuito il compito di esprimersi sulla ricevibilità della richiesta di parere consultivo pervenuta dall'organo giurisdizionale nazionale e, successivamente, nel caso in cui il vaglio preventivo si fosse concluso positivamente, il parere verrà formulato dalla *Grande Chambre*. Si tratta di un atto solenne ed oneroso, al quale partecipano diciassette giudici di diversi Stati aderenti. Interessante notare come la previsione convenzionale includa sia nel collegio quanto nella Grande Camera decidente, il giudice eletto dell'Alta Parte contraente cui appartiene il giudice richiedente il parere consultivo.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> R.M. GERACI, *op. cit.*, in *Proc. Pen giust.* 2022, p. 198; G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; F. BUFFA, *Il parere consultivo nel Protocollo n. 16*, in F. Buffa e M.G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 219.

<sup>88</sup> R.M.GERACI, *op. cit.*, in *Proc. Pen giust.* 2022, p. 198; G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023; F. BUFFA, *op. cit.* in F. Buffa e M.G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 219.

<sup>89</sup> Art. 1, par. 1. Prot. N. 16 C.E.D.U. [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>90</sup> F. BUFFA, *op. cit.*, in F. Buffa e M.G. Civinini (a cura di) *La Corte di Strasburgo*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), aprile 2019, p. 219.

Sono riconosciuti sia al Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa che all'Alta Parte contraente cui appartiene il giudice richiedente, il diritto di presentare osservazioni e partecipare alle udienze.

Il parere consultivo è motivato ed è pubblicato. Tale parere non è vincolante, pertanto, è garantita l'autonomia decisionale del giudice nazionale ed il soggetto legittimato a presentare ricorso alla Corte alsaziana, potrà procedervi ai sensi degli articoli 34 e 35 della C.E.DU.<sup>91</sup>

Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può rappresentare la realizzazione di un sistema votato alla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Ad oggi il Protocollo n. 16 non è stato ratificato dall'Italia.

# NOC

---

<sup>91</sup> G. DE AMICIS, *op. cit.*, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 20 febbraio 2023.